



COMUNE di PONTE DI LEGNO (Brescia)

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO FINANZIARIO n. 8 del 13/03/2026

**OGGETTO: CCNL 2022/2024 COMPARTO FUNZIONI LOCALI.
IMPEGNO SPESA RICONOSCIMENTO ADEGUAMENTI CONTRATTUALI PERSONALE
DIPENDENTE.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il T.U. per l'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18/8/2000, n. 267;

Visto il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 7 del 26 febbraio 1998 e modificato con deliberazione n. 24 del 28 maggio 2016;

Visto il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 10/02/2010 e ss.mm.ii.;

Visto altresì il regolamento comunale sui controlli interni, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. L. 10 ottobre 2012 n. 174 convertito nella Legge 7 dicembre 2012 n. 213, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 26/03/2013;

Richiamata la Deliberazione Consiliare n. 38 del 20/12/2019 con la quale è stata approvata la convenzione quadro per la gestione associate delle funzioni fondamentali;

Visto il Decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Vallecamonica n. 100 del 15/01/2026 con il quale è stato conferito al sottoscritto la funzione della posizione organizzativa del Servizio Finanziario dei Comuni di Ponte di Legno e Temù, ai sensi dell'art. 97 comma 4 lett. D) del D. Lgs 267/2000 e degli articoli da 13 a 18 del CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018 nonché degli art. dal 16 al 20CCNL del 16/11/2022;

Vista la conferenza Stato Città, nella seduta del 18 dicembre 2025, la quale ha deliberato il rinvio del termine di approvazione dei bilanci di previsione 2026-2028 per Comuni ed Enti Locali al 28 febbraio 2026 e che in data 24 dicembre 2025 il Ministro dell'Interno ha emanato il conseguente Decreto;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2026 di ricognizione delle condizioni organizzative dei servizi comunali – recepimento degli incarichi di responsabilità conferiti dalla conferenza dei sindaci dell'Unione dei Comuni Alta Vallecamonica;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 16/02/2026 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2026-2028;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 02/02/2026 con la quale è stato approvato il P.E.G. definitivo per l'esercizio finanziario 2026 e sono state attribuite ai responsabili di servizio le relative risorse;

Premesso che in data 23 febbraio 2026 è stato sottoscritto il C.C.N.L. per il personale non dirigente del comparto Funzioni Locali per il triennio 2022-2024;

Rilevato che, come previsto dall'art. 2, comma 3, di tale accordo, gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico devono essere applicati entro 30 giorni dalla data di stipulazione dello stesso;

Visti gli articoli n. 56 e 57 del medesimo C.C.N.L., i quali prevedono gli incrementi degli stipendi tabellari, le relative decorrenze e ne disciplinano i relativi effetti;

Rilevato che gli incrementi stipendiali di cui all'art. 56 del CCNL devono intendersi comprensivi dell'anticipazione di cui all'art. 47-bis, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 corrisposta ai sensi dell'art. 1, comma 609 della legge n. 234/2021, come rideterminata, a decorrere dall'1/1/2024, ai sensi dell'art. 1, comma 28 della legge n. 213/2023 (IVC 2022);

Considerato che l'importo dell'IVC 2025, prevista dall'art. 1, comma 128, 2° periodo, della L. n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) e corrisposta al personale interessato a decorrere dal 1° aprile 2025, è stato calcolato provvisoriamente sulla base degli stipendi previsti dal CCNL 2019-2021 e che, come precisato dalla Ragioneria Generale dello Stato nell'apposita sezione presente sul proprio sito internet istituzionale, i rispettivi importi devono essere rideterminati all'atto dell'entrata in vigore del CCNL 2022-2024 sulla base dei nuovi stipendi;

Considerato altresì che a decorrere dal 1° gennaio 2026 (1° gennaio dell'anno successivo a quello di sottoscrizione dell'ipotesi di CCNL 2022-2024), quota parte dell'indennità di comparto di cui all'art. 33 del CCNL del 22/01/2004 viene conglobata nello stipendio tabellare, come previsto dall'art. 60 del CCNL 23/02/2026, nelle misure indicate nella tabella C, colonna 2 e colonna 3, dello stesso CCNL;

Preso atto che, con la stessa decorrenza 1° gennaio 2026, la parte stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 del CCNL 16/11/2022 sarà definitivamente e stabilmente ridotta di un importo annuo determinato sulla base dei valori mensili indicati nella colonna 3 della tabella C, computati per dodici mensilità e delle unità di personale, anche a tempo determinato, destinatarie della indennità di comparto alla data di decorrenza del conglobamento, senza generare alcun effetto sul limite al trattamento economico accessorio del personale ex art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017;

Rilevato altresì che, per effetto del conglobamento di cui sopra, a decorrere dalla medesima data, gli stipendi tabellari sono rideterminati nelle misure di cui alla tabella B, colonna 2, del CCNL e gli importi mensili della indennità di comparto, con finanziamento a carico del Fondo risorse decentrate, sono rideterminati come indicato nella tabella C, colonna 4, del CCNL;

Considerato che, a seguito di tale incremento stipendiale, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2026, l'IVC 2025 di cui all'art. 1, comma 128, 2° periodo, della L. n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025), deve essere ulteriormente ricalcolata;

Ritenuto, pertanto, di dover riconoscere al personale interessato:

- ✓ gli arretrati stipendiali per gli adeguamenti contrattuali relativi agli anni 2024 e 2025, nonché per i mesi di gennaio e febbraio 2026, al netto dell'IVC 2022 già corrisposta, oltre alla differenza dell'IVC 2025 per il periodo da aprile 2025 a febbraio 2026, per effetto del ricalcolo della stessa sui nuovi stipendi tabellari previsti dal CCNL 2022-2024;
- ✓ i nuovi stipendi tabellari a partire dal mese di marzo 2026, calcolati sulla base degli adeguamenti dall'1/01/2026 (tabella B, colonna 2, CCNL 23/02/2026), oltre all'IVC;

Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con l'imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

Accertata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa in relazione al presente atto, ai sensi dell'art. 6 comma 4 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n. 4 in data 26/03/2013;

Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa espresso dal Ragioniere Comunale ai sensi dell'art. 153, comma 5 del T.U.E.L. n. 267/2000;

DETERMINA

- 1) **di impegnare**, per le motivazioni indicate in premessa, la spesa per il riconoscimento al personale interessato degli arretrati stipendiali per gli adeguamenti contrattuali relativi agli anni 2024 e 2025, nonché della differenza dell'IVC 2025 per il periodo da aprile 2025 a dicembre 2025, come risulta dall'allegato prospetto che, seppur depositato in atti forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

- 2) **di dare atto** che:
- ✓ gli arretrati di cui al punto 1 sono soggetti a tassazione separata (Agenzia delle Entrate, risposta n. 243 del 13/04/2021);
 - ✓ l'IVC 2025 ex 1, comma 128, 2° periodo, della L. n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025),
- 3) **di dare atto** che:
- ✓ gli arretrati di cui al punto 1 sono soggetti a tassazione separata (Agenzia delle Entrate, risposta n. 243 del 13/04/2021);
 - ✓ l'IVC 2025 ex 1, comma 128, 2° periodo, della L. n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025),
 - ✓ per effetto del ricalcolo della stessa dal 1° gennaio 2026 sui nuovi stipendi tabellari con parte dell'indennità di comparto conglobata, ai sensi dell'art. 60 del CCNL 2022-2024;
- 4) **di impegnare** la spesa per il riconoscimento al personale interessato degli arretrati stipendiali relativi agli adeguamenti contrattuali e della differenza dell'IVC 2025, di cui al precedente punto 2, relativi al periodo gennaio-febbraio 2026, come risulta dall'allegato prospetto che, seppur depositato in atti forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione
- 5) **di imputare** la spesa di cui ai punti precedenti sui vari capitoli di bilancio degli anni 2026- 2027-2028 relativi alla corresponsione del trattamento economico stipendiale al personale dipendente, presenti nei vari centri di costo (macroaggregato 1.01), oltre agli oneri riflessi ed all'IRAP a carico dell'Ente;
- 6) **di dare atto che**, come previsto dall'art. 57 del CCNL 23/02/2026:
- ✓ salvo diversa previsione del CCNL, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dall'art. 56 dello stesso CCNL hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un rinvio allo stipendio tabellare. A carico dei rispettivi fondi, verranno pertanto successivamente conguagliati i vari compensi agli aventi diritto;
 - ✓ i benefici economici risultanti dalla applicazione dell'art. 56 sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, tenendo conto delle decorrenze e degli importi previsti dalle Tabelle A e B, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del CCNL;
 - ✓ agli effetti dell'indennità premio di fine servizio, dell'indennità sostitutiva del preavviso, del TFR nonché di quella prevista dall'art. 2122 del C.C., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto;
 - ✓ sono confermati gli effetti del conglobamento della IIS nello stipendio tabellare di cui all'art. 29, commi 3 e 4, e di cui all'art. 30, comma 3, del CCNL del 22.1.2004;
- 7) **di dare atto** altresì che:
- ✓ ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del D.L. n. 36/2022 e s.m.i., la spesa di personale di cui al punto 1), riferita alla corresponsione degli arretrati 2024-2025, non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 e s.m.i.;
 - ✓ ai fini della verifica del contenimento della spesa di personale complessiva ai sensi dell'art. 1, commi 557 o 562, della L. n. 296/2006 e s.m.i., tutta la spesa di personale connessa al rinnovo contrattuale per il comparto Funzioni Locali 2022-2024, sia per gli arretrati che per gli adeguamenti "a regime", è esclusa dal relativo calcolo;
- 8) **Di dare atto** che con la presente determinazione si rispettano i limiti contabili di cui alla premessa.
- 9) **Di attestare**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D. Lgs n. 267/2000, che i pagamenti derivanti dal presente atto sono compatibili con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica.
- 10) **Di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e del relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, comportando riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi in calce alla presente mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria che, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000 darà esecutività al presente atto determinativo.

11) **Di precisare** che ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale – sezione di Brescia – al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

12) **Di inviare** ai sensi dell'art. 32 della legge 69 del 18/06/2009, scansione della presente all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale sul sito internet www.pontedilegno.gov.it

Infine per il controllo di cui all'art. 147-bis del D. Lgs. N. 267/2000, come introdotto dal D.L. 10 ottobre 2012 n. 174,

ATTESTA

La regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa.

Copia della presente viene trasmessa al Servizio finanziario ai sensi dell'art. 183 – comma 8 del T.U.E.L. approvato con D.l. 8/08/2000 n. 267 e al Sindaco.

Allegato :
prospetto riepilogativo calcolo arretrati tabellari CCNL 2022-2024.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Renato Armanaschi



VISTO di REGOLARITA' CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA Art. 153, c/ 5 e 183, c/7, del D.Lgs. 267/2000

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Ponte di legno,
attesta

la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa di cui al presente atto ai sensi degli articoli 153, comma 5, e 183, comma 7, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 (TUEL).

Ponte di legno, addì 13/03/2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Renato Armanaschi



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art.42, comma 4°, Reg. Organizzazione Servizi e uffici –
art. 20 Regolamento di contabilità)

N° _____
(del registro delle pubblicazioni all'albo pretorio)

Il Sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che copia della presente determinazione è affissa all'albo pretorio on line, per
quindici giorni consecutivi dal 14/03/26 al 03/04/26

Dalla residenza comunale, li 19/03/26

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Renato Armanaschi

